



maggio 2024

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione: le schede tecniche dell'INAIL
- Convertito in legge il d.l. n. 19/2024: modifiche all'art. 512 bis c.p.

► Anticorruzione

- ANAC rigetta l'utilizzo del criterio dell'ordine cronologico per la selezione delle manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate
- Chiarimento di ANAC: è possibile utilizzare procedure ordinarie anche quando, secondo il nuovo Codice dei Contratti pubblici, si potrebbe procedere con procedure semplificate (affidamento)
- Parere di ANAC in materia di sostituzione di una consorziata esecutrice

► Privacy

- Attacco ransomware: il Garante Privacy sanziona la Regione Lazio, LAZIOcrea e la ASL Roma 3
- Intelligenza artificiale e GDPR: le indicazioni della CNIL

► Giurisprudenza

- Il Consiglio di Stato chiarisce le condizioni per il diniego all'iscrizione alla "White List" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2373 del 12 marzo 2024)
- Avvicinamento della posizione di garanzia del Datore di lavoro: nuova valutazione dei rischi in materia di SSL (Cass. pen., Sez. IV, Sent. del 26/02/2024, n. 8282)
- Altro noto Brand del Luxury Fashion colpito dall'Amministrazione Giudiziaria per l'assenza di un MOGC efficace e di un effettivo sistema di Internal Audit (Decreto del Tribunale di Milano, Sez. Misure di Prevenzione, 3 aprile 2024)





Sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione: le schede tecniche dell'INAIL

L'INAIL ha recentemente pubblicato il documento “Macchine per cantiere e costruzione - L'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione” contenente le schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo - CEN TC 151 macchine per cantiere e costruzione, che trattano le più significative non conformità rilevate ed evidenziano le soluzioni costruttive ritenute accettabili, con l'obiettivo di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

INAIL spiega che il manuale si rivolge a fabbricanti e distributori di macchine per cantiere e costruzione, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento.

Riguarda anche gli organi di vigilanza territoriale, fornendo utili riferimenti per orientare l'attenzione in occasione di azioni di vigilanza o inchieste infortuni su specifiche criticità emerse nel corso dell'attività di vigilanza del mercato.

Per i datori di lavoro, individua le carenze e le problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire indicazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell'art. 71, comma 1 e dell'art. 70, comma 1).

Andando ad analizzare nello specifico i contenuti delle schede tecniche, esse si compongono di:

1. una prima parte descrittiva nella quale è individuata:
 - la tipologia di macchina (denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d'uso e le modalità di utilizzo);
 - l'anno di immissione sul mercato al fine di definire lo stato dell'arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili;
2. una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento in base alla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
3. una parte denominata “accertamento tecnico”, che si compone a sua volta di due sottosezioni:
 - una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità con foto e/o schemi;
 - l'anno di immissione sul mercato al fine di definire lo stato dell'arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili.

Una volta definita l'anagrafica dell'attrezzatura, la scheda prevede la descrizione della situazione pericolosa riscontrata, per poi tradurla nella corrispondente carenza in termini di rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, ripercorrendo l'iter che il soggetto segnalante dovrebbe seguire, laddove dovesse procedere con una segnalazione di presunta non conformità: dal pericolo si passa al requisito di sicurezza violato.

Fonte: Inail, “ Macchine per cantiere e costruzione. L'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione”, 2024



Convertito in legge il d.l. n. 19/2024: modifiche all'art. 512 bis c.p.

In data 23 aprile 2024, è stata approvata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).*”, pubblicata in GU del 30 aprile 2024, con entrata in vigore il 1° maggio 2024.

In particolare, l'art. 3, co. 9 (rubricato “*Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione*”) ha previsto che all'art. 512 bis c.p. (reato presupposto previsto nell'art. 25 octies.1 (“*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” del D.Lgs. 231/01), sia aggiunto, in fine, quanto segue: “*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.*”.

Viene quindi allargato l'ambito di applicazione del delitto, prevedendosi:

- la finalità dell'elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- la condotta di attribuire ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni quando si partecipi a procedure ad evidenza pubblica o nell'ambito di concessioni.

Fonte: Disegno di Legge n. 110



ANAC rigetta l'utilizzo del criterio dell'ordine cronologico per la selezione delle manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate

L'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse non è un criterio valido per le procedure negoziate: è quanto stabilito da ANAC nel Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa interpellata da un Comune della Bassa Sardegna che aveva chiesto di poter utilizzare questo criterio per selezionare i 5 operatori da invitare a una procedura negoziata, in alternativa alla modalità dell'estrazione prevista dal Codice Appalti solo in casi eccezionali, con l'obiettivo di accelerare l'affidamento dei lavori.

Nella propria analisi, in relazione al quesito posto e per quanto di interesse ai fini del parere, ANAC richiama preliminarmente l'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023, a tenore del quale «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; [...]».

Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce a sua volta che «Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori [...]».

ANAC arriva a bocciare la proposta del Comune sardo, affermando che il criterio cronologico, come il sorteggio, risulti una modalità «casuale» di selezione degli operatori economici che non rispetta i principi di oggettività, coerenza con l'oggetto e la finalità dell'appalto, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Secondo l'Autorità, questo criterio rischia di favorire i soggetti che per puro caso hanno presentato la loro manifestazione di interesse per primi, a discapito di quelli più qualificati o informati. Inoltre, potrebbe facilitare accordi collusivi tra i potenziali concorrenti.

L'utilizzo del criterio cronologico potrebbe essere ammesso solo in casi eccezionali e residuali, quando l'adozione di criteri oggettivi è impossibile o comporta costi eccessivi per la stazione appaltante. In ogni caso, la scelta dovrebbe essere adeguatamente motivata da parte della stazione appaltante.

ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di utilizzare criteri di selezione oggettivi e trasparenti, basati ad esempio su elementi curriculari come il fatturato specifico, l'esperienza pregressa o le qualificazioni possedute. È possibile anche adottare un regolamento che definisca in modo chiaro i criteri di selezione.

Fonte: Delibera n. 11 del 28 febbraio 2024



Chiarimento di ANAC: è possibile utilizzare procedure ordinarie anche quando, secondo il nuovo Codice dei Contratti pubblici, si potrebbe procedere con procedure semplificate (affidamento)

Con parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, ANAC è intervenuta chiarendo che è possibile ricorrere a procedure ordinarie di gara per la scelta di un contraente terzo anche quando la Società potrebbe, invece, applicare procedure semplificate, ovvero procedure di affidamento, considerato il valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del Codice Appalti (anche conosciuti come contratti sottosoglia). ANAC sottolinea ancora che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero infrastrutture e trasporti, il ricorso a procedure ordinarie per affidamenti sottosoglia è consentito a seguito di opportune valutazioni della stazione appaltante correlate alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle particolarità dell'oggetto di affidamento e agli interessi pubblici derivanti.

In tal caso, specifica ANAC, è necessario tener conto del principio di risultato. Ma di cosa si tratta?

Il principio di risultato obbliga il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) a considerare e valutare con attenzione il risultato da ottenere e salvaguardare gli interessi della stazione appaltante, considerato che le procedure di gara gravano maggiormente in termini di tempo e di risorse. Il RUP, difatti, è tenuto a chiarire al suo interno le ragioni sottostanti la scelta di procedure di gara in caso di affidamento sottosoglia fornendo adeguate motivazioni in grado di confermare che un risultato maggiormente efficiente sia perseguibile solo con l'attivazione di procedure di gare che soddisfa l'esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza.

Fonte: Parere funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024



Parere di ANAC in materia di sostituzione di una consorziata esecutrice

Con propria Delibera n. 145 del 20 marzo 2024, l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) si è espressa relativamente all'istanza presentata congiuntamente dalla stazione appaltante Comune di Alberobello e dall'operatore economico Edil. Art. circa la legittimità della sostituzione dell'impresa consorziata, quale esecutrice dei lavori indicata in fase di gara, con altra impresa esecutrice consorziatasi in data successiva alla data di aggiudicazione.

Rispetto alla vicenda di cui trattasi, la norma di riferimento è l'art. 48, co. 7-bis del D. Lgs. 50/2016, il quale sancisce che è consentito designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in detta sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Precisa inoltre l'ANAC che il consorzio stabile/consorzio di imprese artigiane costituiscono un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle consorziate, come dimostrato dal costante orientamento per cui i requisiti speciali vanno verificati in capo al consorzio stabile, mentre quelli di origine generale in capo alle esecutrici, oltre che al consorzio. Con la conseguenza che, sia durante lo svolgimento della procedura di gara, che durante l'esecuzione del contratto, l'unica controparte della stazione appaltante è il consorzio stabile nel suo complesso, nell'ambito del quale, a differenza delle unioni temporanee di imprese, i rapporti con le imprese consorziate e le imprese esecutrici si risolvono in rapporti interorganici, che non hanno alcuna rilevanza all'esterno nei confronti della stazione appaltante.

Posto il rapporto contrattuale intercorrente tra stazione appaltante e consorzio stabile, la circostanza che la nuova consorziata abbia fatto ingresso nella compagine del consorzio dopo l'aggiudicazione è, pertanto, irrilevante, non comportando alcuna variazione dei principi che regolano la materia (continuità nel possesso dei requisiti/esclusione del divieto di modifiche soggettive/violazione della par condicio) dovendosi ritenere, a tutti gli effetti, una sostituzione interna al consorzio.

Ne deriva per concludere che, vista la previsione del richiamato art. 48, co. 7-bis del D. Lgs. 50/2016 che pone come unica condizione l'insussistenza di cause di esclusione, all'atto della partecipazione alla gara, in capo all'impresa consorziata originariamente designata per l'esecuzione, la sostituzione della consorziata esecutrice potrà avvenire nel caso in cui l'impresa originariamente designata, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulti in possesso dei requisiti di ordine generale, il consorzio abbia sempre mantenuto la continuità del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale ed infine, purché la nuova consorziata designata sia in possesso dei requisiti di ordine generale.

Fonte: Parere ANAC di precontenzioso n. 145 del 20 marzo 2024



Attacco ransomware: il Garante Privacy sanziona la Regione Lazio, LAZIOcrea e la ASL Roma 3

Con i provvedimenti nn. 194, 195 e 196 del 21 marzo 2024, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato tre sanzioni di 271.000, 120.000 e 10.000 euro, rispettivamente a LAZIOcrea, alla Regione Lazio e alla ASL Roma 3.

Il procedimento ha tratto origine da un attacco informatico di tipo ransomware nei confronti dei sistemi informativi della società LAZIOcrea S.p.A., responsabile del trattamento per conto della Regione Lazio. In particolare, il data breach ha coinvolto parte dei sistemi informativi del sistema sanitario regionale, bloccando l'accesso a molti servizi sanitari, tra i quali la gestione delle prenotazioni, i pagamenti, il ritiro dei referti e la registrazione delle vaccinazioni.

In seguito alla comunicazione di violazione dei dati personali, il Garante ha avviato un'attività ispettiva.

Tanto premesso, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ha contestato a LAZIOcrea le seguenti violazioni:

- art 33, par. 1 del GDPR, per avere notificato in ritardo la violazione al Garante, sostenendo la necessità di acquisire gli elementi minimi necessari per fornire una comunicazione esaustiva, nonché di ripristinare i servizi coinvolti dall'attacco informatico. Il ritardo non è stato considerato giustificabile: il Garante ha affermato che la Società, pur non disponendo delle informazioni richieste dall'art 33 par. 3 GDPR, è obbligata a notificare la violazione entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, procedendo in seguito a comunicare le informazioni eventualmente sopravvenute (c.d. notifica per fasi). Il Garante ha stabilito, inoltre, che, già nel 2017, le "Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679" del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati del 3 ottobre 2017 chiarivano che "un incidente di sicurezza che determina l'indisponibilità dei dati personali per un certo periodo di tempo costituisce una violazione, in quanto la mancanza di accesso ai dati può avere un impatto significativo sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche", richiedendo in tal caso la notifica all'autorità di controllo;
- art. 33, par. 2, per aver informato, senza giustificato motivo, i Titolari del trattamento a distanza di circa due settimane dal momento di realizzazione della violazione;
- art. 33 par. 5 del GDPR, per non aver provveduto a documentare adeguatamente il data breach compilando in maniera completa, esaustiva e corretta il registro degli incidenti di sicurezza;
- art. 5, par. 1 lett. f) e art. 32 del GDPR per non aver adottato misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati: la Società, infatti, si era dotata di uno strumento di monitoraggio, la console Microsoft Windows Defender ATP, ma quest'ultima non era continuamente presidiata da personale interno o esterno che avrebbe permesso una gestione degli allarmi maggiormente tempestiva. Inoltre, la Società non aveva provveduto a segmentare e segregare le reti su cui erano attestate le postazioni di lavoro dei dipendenti e i server utilizzati per i trattamenti. Il Garante ha rilevato anche la mancata adozione di misure adeguate ad assicurare la disponibilità e la resilienza dei sistemi, in quanto la Società non aveva definito specifiche procedure di gestione dei backup.

Obiettando alle memorie difensive, l'Autorità ha sottolineato che il possesso della certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 non implica automaticamente il rispetto degli obblighi imposti dal GDPR. Tale certificazione, infatti, «non garantisce, di per sé, livelli di sicurezza, controlli o misure di sicurezza stabiliti o fissati a priori, ma assicura l'adozione dei controlli che l'organizzazione ha identificato e ritenuto adeguati sulla base di una propria valutazione del rischio».

Fonti:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10002324>
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10002533>
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10002287>



Intelligenza artificiale e GDPR: le indicazioni della CNIL

L'8 aprile 2024, la *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (di seguito anche solo CNIL) ha pubblicato un documento di indirizzo, con l'obiettivo di fornire indicazioni e concrete raccomandazioni riguardo allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in conformità con il GDPR.

La CNIL specifica che tali raccomandazioni sono rivolte esclusivamente alla fase di progettazione, sviluppo e addestramento dei sistemi di IA e non riguarda, quindi, la successiva fase di impiego della tecnologia. È importante sottolineare che la fase di sviluppo comprende la progettazione del sistema, la realizzazione del *database*, l'addestramento e, a volte, l'integrazione.

In particolare, per lo sviluppo di un sistema di Intelligenza Artificiale *GDPR-compliant*, la CNIL raccomanda di:

- definire le finalità: la creazione di un database, contenente dati personali, per lo sviluppo di un sistema di IA costituisce un trattamento, di conseguenza è necessario definire una finalità determinata, esplicita e legittima. Se è già stato determinato quale sarà lo specifico uso dell'IA nella fase di impiego, la finalità del trattamento sarà strettamente connessa a tale uso «operativo». Nel caso in cui, invece, l'IA in fase di sviluppo sia a «finalità generica», nel definire le finalità del trattamento ci si deve riferire al tipo di sistema sviluppato (ad es. Large Language Model, IA che genera immagini, etc.), alle funzionalità e alle capacità ragionevolmente prevedibili nella fase di impiego;
- definire i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati: è necessario stabilire la qualificazione, ex GDPR, dei soggetti a vario titolo coinvolti nella fase di sviluppo di un sistema di IA (ad es. è possibile immaginare che gli sviluppatori si avvalgano di fornitori esterni per la raccolta dei dati e la creazione del *database*: in questi casi sarà necessario nominarli Responsabili del trattamento e sottoscrivere apposito *Data Processing Agreement*);
- definire la base legale del trattamento: i dati personali utilizzati per la realizzazione di un database possono essere raccolti con varie modalità (ad es. direttamente dagli individui, sul web, etc.) e in ogni situazione dovrà essere individuata la base giuridica maggiormente adeguata;
- verificare, in caso di riutilizzo di dati, che i trattamenti ulteriori siano compatibili con le finalità per cui erano stati originariamente raccolti;
- condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA): è necessario individuare i casi in cui è obbligatorio condurre una DPIA. Infatti, lo sviluppo di un sistema di IA non comporta di per sé l'obbligo di condurre tale valutazione. La DPIA è obbligatoria quando il trattamento potrebbe comportare un alto rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e più in particolare, quando ricorra uno o più dei criteri identificati dalle linee guida dell'EDPB. Nel caso dello sviluppo di sistemi di IA sarà opportuno verificare caso per caso se questi ultimi rientrano nelle categorie di «uso innovativo, applicazione di nuove tecnologie» o «trattamento su larga scala». Secondo la CNIL per lo sviluppo di sistemi di IA suscettibili nella categoria «*sistemi ad alto rischio*», introdotta dall'*AI Act*, *deve presumersi obbligatoria la DPIA*.
- rispettare il principio di minimizzazione, che prescrive l'utilizzo dei soli dati strettamente necessari per perseguire le finalità del trattamento. Tale principio non impedisce di costruire ampi *data-set* per l'addestramento di algoritmi, ma impone di raccogliere solo ed esclusivamente i dati personali strettamente necessari allo sviluppo del sistema.

Fonte: <https://cnil.fr/fr/ia-la-cnil-publie-ses-premieres-recommandations-sur-le-developpement-des-systemes-dintelligence>



Il Consiglio di Stato chiarisce le condizioni per il diniego all'iscrizione alla "White List" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2373 del 12 marzo 2024)

Con sentenza n. 2373 della III sezione del Consiglio di Stato depositata in data 12 marzo 2024, è stato respinto in appello il ricorso presentato da una società, che aveva impugnato la decisione del TAR Lazio in merito al rigetto di essere iscritta alla "White List".

La fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato riguardava l'odierna società appellante che aveva impugnato il provvedimento di diniego della Prefettura di Roma riguardante l'istanza di iscrizione alla White List provinciale per le attività di "estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti noli a freddo di macchinari e noli a caldo", ai sensi della L. n. 190 del 2012.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, affermando che due dei soci erano già stati condannati con una precedente sentenza definitiva per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in concorso ai sensi dell'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006 (ora art. 452-quaterdecies c.p.) e che stavano continuando a detenere il 75% delle quote societarie. Secondo il TAR Lazio, il controllo delle quote in capo ai due soci pregiudicati era stato un elemento determinante a ridimensionare la concreta incidenza dell'asserita attività di "self-cleaning" poste in essere dalla società, essendosi questa limitata a conferire il ruolo di amministratore ad un familiare dei fratelli già condannati.

In sede di appello, la società appellante aveva sostenuto che, ai fini dell'emissione del diniego di iscrizione alla White, dovevano ricorrere due presupposti, ovvero una causa di decadenza sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in esame, solamente la prima condizione risultava sussistente, mentre la seconda era assente.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello della società, in quanto ha ritenuto infondata la tesi avanzata dalla ricorrente, perché la normativa vigente nulla dice circa la necessaria compresenza, ai fini del diniego di iscrizione, di entrambi i suindicati presupposti. Ai sensi dell'art. 2, secondo periodo, D.P.C.M. 18 aprile 2013, così come sostituito dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, "L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni : a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia; b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia". In conclusione, la disposizione si limita a prevedere due condizioni negative che devono entrambe sussistere ai fini dell'iscrizione nella White List (l'assenza di misure di prevenzione impeditive e l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa), essendo evidente che la presenza anche solo di una delle due evenienze negative giustifica di per sé l'esclusione dalla lista.

Fonte: Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2373 del 12 marzo 2024



Avvicendamento della posizione di garanzia del Datore di lavoro: nuova valutazione dei rischi in materia di SSL (Cass. pen., Sez. IV, Sent. del 26/02/2024, n. 8282)

La vicenda da cui si sviluppano le argomentazioni della Corte muove da un infortunio sul lavoro occorso ad un trasportatore che, a seguito di operazioni di scarico merce e sistemazione della stessa su un muletto di proprietà della Società cliente (negoziato di prodotti alimentari all'ingrosso), passeggiando intorno al proprio furgone in attesa della conclusione delle operazioni, veniva investito da una manovra errata del conducente del mezzo in retromarcia che non si era avveduto della sua presenza sulla traiettoria.

Venivano mossi all'imputato, in qualità di Direttore e Datore di Lavoro del negozio, profili di addebito colposo legati al mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 29, co. 1 D.Lgs. 81/2008 (per non aver compiutamente valutato nel DVR il rischio connesso alla possibile interferenza tra personale a piedi e mezzi semoventi nelle fasi di scarico mezzi e per non aver indicato misure atte ad eliminare/minimizzare tali rischi) e di cui all'art. 71, co. 3 D.Lgs. 81/2008 per non aver adottato misure tecniche, organizzative e procedurali tese ad evitare pericolose interferenze tra mezzi semoventi e personale a piedi nelle fasi di carico/scarico degli autocarri sul piazzale.

Nonostante il tentativo dell'imputato, da un lato di far ritenere la condotta del conducente del muletto come causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento e dall'altro di ribadire come la valutazione dei rischi fosse invero già stata effettuata dal precedente Datore (e non vi fosse nel caso di specie un obbligo di rivalutazione ai sensi dell'art. 29, co. 3 D.Lgs. 81/2008), la Cassazione, a conferma delle decisioni di merito, oltre a ribadire la necessità di un rischio esorbitante dalla sfera di rischio governata dal Datore di Lavoro per poter affermare l'esclusione di un nesso causalità tra la condotta di quest'ultimo e l'evento lesivo, nonché il principio generale dell'obbligo del Datore di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sul luogo di lavoro e, al contempo, di individuare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adatti a tutelare la salute dei lavoratori, pone l'attenzione e sancisce i seguenti principi di diritto:

- a) nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in un'impresa già costituita, il nuovo Datore di Lavoro, nell'assolvere all'obbligo giuridico di cui all'articolo citato, deve muovere dalla personale analisi di tali rischi in vista dell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, potendo, all'esito della stessa, anche solo di fare proprie quelle già realizzate;
- b) a nulla valgono le argomentazioni dell'imputato in ordine alla necessità di procedere ad una rielaborazione del DVR solo nei casi di cui all'art. 29 D.Lgs. 81/2008 (es., modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significativi in tema SSL, evoluzione della tecnica, realizzazione di infortuni significativi o necessità risultanti dalla sorveglianza sanitaria, etc.), in quanto l'obbligo su di lui gravante di intervenire per colmare le lacune del DVR è di carattere generale ed è connesso alla mera assunzione della posizione di garanzia assunta e delle relative responsabilità mentre la previsione di cui all'art. 29 citato è dettata per le ipotesi in cui non vi sia alcuna avvicendamento nella figura del Datore di Lavoro;
- c) è quindi onere del garante in carica fin dal momento dell'assunzione del proprio ruolo, emendare le eventuali carenze del DVR che possano mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori, colmando così eventuali vuoti del documento originario, non essendo sufficiente una mera "presa conoscenza" della valutazione già effettuata da altri (come nel caso di specie).

Fonte: Cass. pen., Sez. IV, Sent. del 26/02/2024, n. 8282



Altro noto Brand del Luxury Fashion colpito dall'Amministrazione Giudiziaria per l'assenza di un MOGC efficace e di un effettivo sistema di Internal Audit (Decreto del Tribunale di Milano, Sez. Misure di Prevenzione, 3 aprile 2024)

Con Decreto del 3 aprile 2024, il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, ha applicato la misura dell'Amministrazione Giudiziaria ex art. 34 Cod. Antimafia ad un noto Brand del Luxury Fashion, per aver agevolato colposamente condotte illecite di caporalato da parte di subappaltatori coinvolti nella catena di produzione.

Nello specifico, con le indagini veniva riscontrato che nella produzione dei beni di lusso (quali borse e cinture) erano coinvolti opifici a conduzione cinese che non solo violavano sistematicamente la normativa vigente in materia giuslavoristica, ma altresì utilizzavano e sfruttavano manodopera irregolare e clandestina, integrando il delitto di cui all'art. 603 bis c.p. (c.d. caporalato).

Più in particolare, presso i subappaltatori si riscontrava:

- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la sottoposizione dei lavoratori a condizioni alloggiative degradanti;
- orari di lavoro difformi a quelli contrattualmente previsti;
- retribuzioni orarie nettamente inferiori a quelle previste dai contratti collettivi;
- l'assenza di misure di protezione da agenti chimici;
- irregolarità contributive.

L'agevolazione colposa da parte della Committente sarebbe derivata, secondo la ricostruzione accusatoria, in primis, dalla carenza di idonei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e, inoltre, dalla fallacia del sistema di Internal Audit, incapace di rilevare l'assenza di capacità produttiva della società appaltatrice, la quale disponeva solamente degli apparati amministrativi e dell'ufficio Ricerca e Sviluppo.

Lo schema accertato risultava infatti il seguente:

- il noto brand di moda affidava con contratti di appalto l'intera produzione a società terze;
- le società appaltatrici, dotate di limitata capacità produttiva, subappaltavano ad opifici cinesi;
- gli opifici cinesi impiegavano manodopera a basso costo, anche clandestina, spesso ricevendo istruzioni dall'appaltatrice.

Il Tribunale, accogliendo l'istanza di applicazione dell'Amministrazione Giudiziaria, ha quindi aderito alla ricostruzione dell'Accusa, ritenendo sussistenti innumerevoli indici di sfruttamento con riferimento ai lavoratori degli opifici cinesi. Inoltre, la condotta agevolatrice della Committente veniva ritenuta continuativa e perdurante. Infatti, veniva accertata la predisposizione di un solo audit presso l'appaltatrice, durante il quale non veniva rilevata l'assenza di un apparato produttivo, riscontrabile facilmente e che implicava la necessaria esternalizzazione della produzione.

In conclusione, il Tribunale ha disposto che, stante la natura di risanamento e non sanzionatoria delle misure di prevenzione e in ragione dell'importanza e della piena operatività del Brand, la misura dell'Amministrazione Giudiziaria debba trovare applicazione mediante l'intervento dell'Amministratore Giudiziario sugli organi di controllo, lasciando al contempo il normale esercizio di impresa in capo agli organi societari.

Fonte: Decreto del Tribunale di Milano, Sez. Misure di Prevenzione, 3 aprile 2024

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 3 maggio 2024.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e
altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

